

## **ART.1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti fino all'anno 2006, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs 507/93.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di accertamento, tenuto conto delle disposizioni dei commi 161-171 dell'art. 1 della Legge 296/06;
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata tutti i rapporti tributari per i quali siano stati notificati al contribuente avvisi di accertamento alla data di pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio comunale, anche se non ancora definitivi;
4. Sono, inoltre, escluse dalla definizione agevolata tutte le liti fiscali sia definite che pendenti innanzi alle commissioni tributarie alla data di pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio comunale.
5. Sono, infine, esclusi dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli emessi alla data di pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio comunale.
6. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano a tutti gli altri tributi comunali.

## **ART.2 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 22/01/2007, hanno presentato la denuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs 507/93 con l'indicazione di dati infedeli o incompleti, incidenti sull'ammontare del tributo, ovvero non hanno presentato suddetta denuncia, limitatamente all'ipotesi di variazioni di cui al comma 2 del citato art. 70 relative a locali o aree già in precedenza denunciati, ed ai quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio comunale, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 507/1993 o dai commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, con esclusione:
  - dell'anno 2001 per le ipotesi di denuncia infedele e di omessa denuncia di variazione di cui all'art. 70, comma 2, del D.Lgs 507/93 nel caso in cui il contribuente non fosse tenuto all'obbligo di presentazione della stessa per tale anno;
  - dell'anno 2002 per l'ipotesi di denuncia infedele nel caso in cui per detto anno il contribuente non fosse tenuto alla sua presentazione.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente avviene mediante il versamento della maggiore tassa dovuta, nonché delle relative addizionali, e degli interessi previsti dalle vigenti disposizioni, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il **17/09/2007**, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità indicate in suddetto comma 1.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle variazioni delle condizioni di tassabilità di locali ed aree rispetto a quelle in precedenza denunciate ovvero denunciate in modo infedele.

### **ART.3 - MODALITÀ DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. La definizione agevolata di cui al precedente articolo 2 si perfeziona con la presentazione dell'istanza redatta sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio tributi entro il termine perentorio del **17/09/2007** e con il pagamento integrale delle somme dovute o della prima rata entro il termine di 60 giorni dalla notifica della conseguente cartella di pagamento.
2. La domanda di definizione agevolata deve essere sottoscritta dal soggetto passivo dell'imposta o da uno dei coobbligati, ovvero dall'erede o dal rappresentante legale. L'istanza deve essere consegnata, entro il termine massimo sopra indicato, direttamente all'ufficio protocollo o all'ufficio tributi dell'ente, ovvero essere spedita per posta con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini dell'ammissibilità della domanda, fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.
3. Gli importi dovuti a seguito della definizione agevolata saranno iscritti a ruolo da parte del Comune, secondo le norme del DPR 602/73, e verranno riscossi in 4 rate bimestrali consecutive scadenti, la prima entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e, le ulteriori, rispettivamente alla fine del secondo del quarto e del sesto mese successivo dalla scadenza della prima rata. Il contribuente può comunque provvedere al pagamento dell'intero importo dovuto entro la scadenza della prima rata. Il mancato pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata nel termine suddetto impedisce il perfezionamento della definizione agevolata.
4. Su richiesta del contribuente è possibile concedere ulteriori forme di rateizzazione secondo le condizioni e le modalità indicate dal comma 7 dell'art. 14 del regolamento per la disciplina delle entrate, fermo restando l'obbligo del versamento della prima rata nel termine sopra specificato.
5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla data di pubblicazione del presente regolamento.

### **ART.4 - RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
2. In ogni caso le istanze presentate ai sensi del precedente art. 3 si considerano denuncia ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 507/93 e costituiscono titolo per la riscossione del relativo tributo e delle addizionali, nonché dei conseguenti interessi.

### **ART.5 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 entra in vigore alla data del 1° gennaio 2007 ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.